

Mario Paciotti di Montefabbri

**Lettera
ai
Nobili Cavalieri
del
Sacro Ordine Imperiale Militare
Nemantino Angelico Costantiniano
di San Giorgio di Rito Orientale**


Roma, 9 marzo 2003

Introduzione del
avv. Girolamo Penso, Professore emerito
della Regia Università di Messina.

“Il fatto che uno Stato non riconosce un Ordine cavalleresco, significa che esso non prende in considerazione tale Ordine, non accordando, quindi, a coloro che ne sono insigniti, quelle prerogative che sono accordate agli insigniti degli Ordini nazionali o riconosciuti”, chi è stato nominato in un grado di un Ordine cavalleresco non riconosciuto “ha diritto a tutte quelle manifestazioni che tendono a far conoscere questo stato di fatto, ma non ha diritto di chiamarsi puramente e semplicemente: Commendatore”; deve invece precisare a quale Ordine appartenga.

Il “riconoscimento” serve a salvaguardare, come per i titoli nobiliari, la prerogativa del Sovrano, perciò un titolo nobiliare rilasciato oggi diversamente che dagli ex Re d'Italia, cioè da altri Principi ex regnanti aventi “fons honorum” ha valore nello stato repubblicano Italiano, alla pari indifferentemente. (*)

(*): Nota: Prof. Avv. Comm. Penso Girolamo: “Sul diritto di fregiarsi dei titoli Cavallereschi di Ordini non riconosciuti ed autonomi. Pescaia 1935.



Legge 3 marzo 1951, n°178.

Illustrata.

L'accorto studioso, cultore della legge e della giurisprudenza, non può altrimenti osservare dall'esame della Legge n°178 del 3 marzo 1951, che si tratta di una norma eccezionale, di "indole tassativa", pertanto non suscettibile di interpretazione analogica. Lo stesso legislatore ha, infatti, fissato i limiti dell'applicazione della norma, individuando tassativamente i destinatari del divieto sanzionatorio.

Si legge all'art. 8 : "è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati"; nel successivo comma è poi sancito il divieto di fare uso di tali onorificenze, decorazioni o distinzioni, anche se conferite precedentemente all'entrata in vigore della Legge, l'indicazione: "enti, associazioni e privati" è evidentemente un'indicazione tassativa, e quindi esclusiva di ulteriori ipotesi, anche se apparentemente affini ed anche se, con valutazione prettamente politica, compresa nella medesima ratio della legge.

Che si tratta di una indicazione tassativa lo si desume dall'esame lessicale della proposizione, oltre che dalle ulteriori specificazioni contenute nell'art. 9 della Legge in esame.

E' opportuno considerare che, ove il legislatore non avesse inteso specificare tassativamente i destinatari della norma, avrebbe certamente usato un termine più generico, comprensivo anche delle specificazioni indicate; e tutti sanno che non è consentito all'interprete ridurre a generico il contenuto specifico di una legge. Potrà discutersi, da un punto di vista puramente politico, della incompletezza della norma e dell'opportunità o meno di includervi altre ipotesi non previste; ma si tratta di un criterio politico al quale non è lecito, ad esempio ad un giudice farne ricorso in sede di interpretazione, e che comunque non può prevalere al criterio giuridico accennato, che risulta peraltro, sancito da una precisa norma del diritto positivo, specificatamente l'art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, laddove è detto che "*le leggi generali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati*". Si è constatato che i casi previsti dalla legge: 3 marzo 1951 n.178, ovverosia i soggetti destinatari del divieto contenuto nella norma incriminatrice, sono: "*gli enti, le associazioni o i privati*"; perciò, all'infuori di tali soggetti, la norma non può trovare applicazione se non violando quel

principio generale di libertà che è alla base del nostro ordinamento giuridico, per cui è giuridicamente lecito o penalmente indifferente ogni altro caso che non sia espressamente previsto dalla norma penale.

Si tratta quindi di stabilire se, oltre ai soggetti tassativamente indicati, cui la norma vieta il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni, ed oltre beninteso ai soggetti cui la stessa norma conferisce espressamente tale facoltà, sussistano o possano sussistere altri soggetti che, abilitati a conferire proprie onorificenze, decorazioni e distinzioni, siano del tutto ignorati dal legislatore e la cui attività pertanto debba considerarsi indifferente rispetto alla norma incriminatrice.

E' evidente che, in ipotesi affermativa, dovrà essere poi esaminato il giusto posto da assegnare fra i predetti soggetti.

Per quanto detto è opportuno osservare che l'esistenza di questo "*tertium genus*" di soggetti, risulta implicitamente presupposta anche dalla legge in esame, laddove all'art.9 dichiara soppresso l'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze. Difatti, quale che sia o possa essere la conseguenza pratica di questa norma soppressiva, il cui esame spetta oltre che al legislatore, anche ai depositari del diritto soggettivo, tutelato dal Diritto internazionale ed il conseguente approfondimento non può che esulare dalla presente disquisizione, ad essa non può argomentarsi che il legislatore, indicando specificatamente l'Ordine della SS. Annunziata, ha avvertito che, accanto ai soggetti cui espressamente veniva riconosciuta la facoltà di conferire onorificenze, decorazioni e distinzioni (Santa Sede, Ordine Equestre del Santo Sepolcro, e Sovrano Militare Ordine di Malta), e, accanto ai soggetti cui quella facoltà veniva esplicitamente disconosciuta con espressa comminatoria di sanzione penale (enti, associazioni e privati), esistono altri soggetti, tra cui l'Ordine della SS. Annunziata, nei cui confronti occorreva provvedere con ulteriori disposizioni di indole speciale.

Se quindi il legislatore ha inteso specificatamente sopprimere solo l'Ordine della SS. Annunziata, senza far cenno ad altri Ordini, tra cui quello del: "Sacro Ordine Imperiale Militare Nemantino Angelico Costantiniano di San Giorgio di Rito Orientale," istituito nell'anno del Signore 312 dall'Imperatore Costantino il Grande figlio di Costanzo Cloro, riformato nel 1190 nella Provincia di Misia in Serbia col Baliaggio d'Orrea e il Priorato di Pergamo, Autonomo in Serbia dal 1195. Patrimonio ereditario della Corona dal 1708, ereditario nella Casa Reale e Imperiale Lavarello Obrenovic, che per ragioni araldiche, storiche e giuridiche, a quello della SS. Annunziata è equiparato, deve arguirsi che detto Ordine, come altri simili, continua ad esistere nella stessa condizione giuridica in cui erano prima della emanazione della Legge.

E' inopinabile che, a proposito dell'Ordine della SS. Annunziata, la legge parla di "soppressione"; ma evidentemente il risultato pratico della "soppressione" da parte dello Stato Italiano non poteva che risolversi in divieto – peraltro privo di sanzione – di conferimento o di uso delle relative onorificenze nel territorio dello Stato; e poiché il divieto era già contenuto nella precedente norma, non se ne comprenderebbe l'ulteriore specificazione, se non considerando che l'Ordine della SS. Annunziata non poteva ritenersi compreso tra i soggetti destinatari del primo divieto, e cioè tra gli "enti, le associazioni e i privati".

Ne, a diversa conclusione, si perviene pur se si voglia assumere il concetto di "soppressione", nel senso espresso da taluno durante la discussione del disegno di legge. In tale sede è stato autorevolmente chiarito che, "quando nel disegno di legge si è parlato di soppressione, certamente si è voluto soltanto dire che si toglievano tutti quei riconoscimenti nel nostro diritto che competevano agli insigniti di questa massima onorificenza, e che erano determinate precedenze, il permanente ferroviario, ecc."

Ma, se l'Ordine della SS. Annunziata si fosse fatto rientrare nella categoria dei soggetti destinatari della norma precedente, l'ulteriore disposizione inerente alla soppressione, anche nel senso testè espresso, sarebbe stata del tutto superflua.

E' inequivocabile ritenere che, con la norma espressa nell'art. 9, il legislatore abbia inteso dettare una disciplina diversa per l'Ordine della SS. Annunziata, non potendo considerare questo compreso tra gli "enti, le associazioni e i privati", cui al precedente art.8.

E come per l'Ordine della SS. Annunziata, che è un Ordine patrimoniale o dinastico del Capo di nome e d'arme della Casa dei Principi di Savoia, altrettanto deve ammettersi per gli altri Ordini patrimoniali o dinastici di cui la norma non ha fatto menzione e fra questi il Sacro Ordine Militare Imperiale Nemantino Angelico Costantiniano di San Giorgio di Rito Orientale, di proprietà della Casa Reale ed Imperiale Lavarello Obrenovic di Serbia, Bosnia e del Dushanovo Zarstvo, il quale sorto legittimamente, come disquisito in una Sentenza passata in giudicato del Pretore di Casoria del 5 giugno 1945, vanta una plurisecolare tradizione storica ed epica, ed assolve ad una funzione, eminentemente sociale e patriottica, che ha sempre destato l'ammirazione di Sovrani, di Governi e soprattutto di Popoli.

E' noto a tutti in che consistano gli Ordini patrimoniali; questi a differenza di quelli pontifici e statali, conferiti rispettivamente dal Sommo Pontefice o da uno Stato, sono quelli il cui *"Magistero per disposizione di un Pontefice o di un Sovrano è sempre ereditario, e costituisce un diritto patrimoniale del Capo di nome e d'arme di una Casa dinastica, anche se spodestata"*.

Si tratta quindi di Ordini il cui atto di fondazione si ricollega sempre ad un provvedimento: diploma imperiale, decreto reale o presidenziale, bolla pontificia, ecc.". Sono quindi alla pari degli Ordini pontifici e statali, Ordini di Cavalleria, tradizionalmente esistiti in tutti i tempi e presso tutte le nazioni, come lo sono ancora oggi in tanti Stati, e sono Ordini militari per la precipua finalità che hanno di *"esaltare il coraggio, premiare la virtù e ricompensare il merito di guerra"*. Come gli antichi *"celeres"* furono a guardia della persona del Re, gli *"eques singulares"* accompagnarono l'Imperatore alla guerra, i Cavalieri Crociati difesero tenacemente la Cristianità dalla barbarie. Il Sacro Ordine Militare Imperiale Nemantino Angelico Costantiniano di San Giorgio di Rito Orientale difese la Cristianità Slava dall'invasione mussulmana.

Già da queste poche argomentazioni è possibile cogliere alcuni tratti fondamentali che distinguono gli Ordini Cavallereschi Dinastici dai soggetti destinatari del divieto contenuto nella norma di cui all'art.8, 1° comma della Legge 3 marzo 1951 n°178. Titolarità dell'Ordine; che può essere attribuita solo ad una famiglia dinastica; attraverso un atto di fondazione, che deve necessariamente consistere in un provvedimento sovrano, ed avere finalità a carattere esclusivamente patriottico e sociale, sono questi gli elementi che sicuramente non si incontrano negli *"enti, associazioni o privati"*.

Ad una definitiva *"vexata questio"* ha risposto la Suprema Corte di Cassazione Penale, suprema interprete della Legge, con Sentenza della Sezione III[^], presieduta da S.E. il dott. Giuseppe Lo Schiavo, del 23 aprile 1959, n°2008 e con l'altra n°1024 del 23 giugno 1959, entrambe riportate dal *"Massimario Completo della Suprema Corte di Cassazione"* anno 1960, fascicoli 3-4 nn.156-157, col.62 e seguenti; nonché dalla *"Giustizia Penale"* anno 1960, II, 20; dal *"Foro Penale"* anno 1960, 239; dal Repertorio Gen. Giur. It. 1960. *"Onorificenze"* n.2.

Afferma il Supremo Collegio, nelle citate Sentenze che, se siamo di fronte a titoli di benemeranza di cui è consentita la concessione e l'accettazione, è ovvio che non possa più discutersi sulla loro liceità e validità.

E' ovvio, infatti che, le onorificenze *"istituite, riconosciute o autorizzate"* esplicano tutte le loro prerogative nel territorio dello Stato: ordine di precedenza nelle pubbliche funzioni, libero uso negli atti ufficiali, nella graduatoria dei funzionari e simili; di ciò non possono certamente beneficiare coloro che non abbiano ottenuto tale autorizzazione, *potranno tuttavia usare legittimamente le distinzioni cavalleresche nella vita di relazione privata in pubblico, ad esempio: biglietti da visita, carta intestata, elenchi telefonici, targa alla porta e simili.*

Si tratta così per gli insigniti degli Ordini privati di un uso "*praeter legem*", non "*contra legem*", perché appunto manca il divieto, in confronto ad uso "*secundum legem*" di quelle onorificenze istituite, riconosciute o autorizzate.

La conferma di tale interpretazione viene chiarita dall'art.9 della stessa legge in cui, pur essendo consentito l'uso delle onorificenze già conferite della "Corona d'Italia" e dei "SS. Maurizio e Lazzaro", viene "escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie".

Il Supremo Collegio specifica la necessità di dichiarare l'Ordine di appartenenza ed il grado, onde evitate, nelle pubbliche relazioni, ogni confusione con gli "Ordini istituiti, riconosciuti ed autorizzati" e quindi "*secundum legem*", e quelli "*praeter legem*", con efficacia cioè limitata, per mancanza di una completa riconosciuta ufficialità.

A tale chiarimento interpretativo del Supremo Collegio, si sono uniformati i giudicati della Magistratura della Repubblica, determinando sulla "vaxata quaestio" un vero : "*jus receptum*".

Possiamo quindi affermare , attraverso le indagini dottrinarie e le decisioni giurisprudenziali, non esservi più dubbio circa l'interpretazione del tanto discusso art.7 della Legge 3 marzo 1951, n°178, nel senso che non possono negarsi le "Prerogative Dinastiche" dei rappresentanti delle antiche Dinastie, ne tampoco negarsi il valore giuridico delle loro concessioni, sia nobiliari che cavalleresche, anche senza la prescritta autorizzazione da parte del Capo dello Stato, benché con le limitazioni fissate dalla Corte Suprema.

~~123456789~~

Discendenza e legittimità di S.A.R. e I. Marziano II Lavarello Obrenovic.

Risulta dettagliatamente ed inconfutabilmente dimostrata la discendenza, in linea agnatizia fino a S.A.R. e I. il principe Nicola, noto come: "*Haggi Nicola Giuseppe IV Kapone-Urosio Cerneo Balscia Nemanja Duca Angelo Flavio Comneno Paleologo d'Antica Serbia*", e trasmissione testamentaria, in mancanza di eredi diretti, al ramo agnatizio, nella persona di S.A.R. e I. il principe Marziano II Lavarello Obrenovic, noto come: "*Haggi Marziano Francesco Giuseppe Maria Pio Lavarello Obrenovic Angelo Flavio d'Antica Serbia*", discendente dagli Imperatori Romani Costanzo Cloro, San Costantino il Grande, e dei Re di Serbia e Bosnia. La Famiglia Reale e Imperiale Obrenovich, liberò la Serbia nel 1815 e ne esercitò il Principato dal 1817 al 1842, poi governò lo Stato Serbo con la qualità Sovrana ed il titolo di: "Re di Serbia" dal 1882 al 1903.

Tali qualità Reali e Imperiali native non possono essere più dubitate visti i numerosi documenti esistenti, ed ai quali ineriscono, come antico insegnamento della dottrina, la sovranità, nel suo pieno esercizio, dei quattro diritti fondamentali:-

- 1) Lo "Jus Imperi", cioè il diritto al comando.
- 2) Lo "Jus gladii", cioè il diritto d'imporre l'obbedienza col comando.
- 3) Lo "Jus Majestatis", cioè il diritto di essere onorato e rispettato.
- 4) Lo "Jus honorum", cioè il diritto di premiare il merito e la virtù.

Nella specificazione dell'attribuzione della Sovranità a S.A.R. e I. Marziano II Lavarello Obrenovic, sovranità riconosciuta tra gli altri dal Regno di Jugoslavia e dallo Stato di New York - USA. Trattandosi di sovrano spodestato, mancherebbe la potestà territoriale, a tal proposito è oggi universalmente riconosciuto che il territorio non è elemento essenziale per la definizione del concetto di sovranità.

A proposito dell'attribuzione della sovranità è noto che le due teorie, le più antitetiche e opposte nel campo politico, furono: "la radicale" che sostiene l'appartenenza della sovranità al popolo, e "la legittimista" che riconosce al Principe un diritto subiettivo nell'esercizio del suo potere sovrano. E' fuori di discussione il dover riconoscere un maggior fondamento al principio "legittimista" per cui il sovrano spodestato pur perdendo la potestà territoriale, non perde i diritti sovrani, che ineriscono alla sua persona come un diritto dinastico della sua famiglia. Giova ricordare in proposito le vivaci polemiche sorte in Germania per la ricerca della fonte da cui il Sovrano deriva il suo diritto all'Impero; la questione interessò tanto i giuristi

tedeschi che venne formandosi una letteratura così ampia da dar vita ad una nuova disciplina distinta col nome di "Fürsteurecht" o diritto dei principi. E, per quanto le opinioni fossero varie, non può certamente essere disconosciuta la prevalenza di coloro i quali affermavano che il diritto dinastico precede la costituzione dello Stato; onde le norme obiettive che regolano la successione al trono sono da ricercarsi in un diritto di famiglia della Casa Reale, al di fuori di ogni norma di indirizzo costituzionale. Né mai fu disconosciuta dai tedeschi la sovranità, sua pure onoraria, dei Principi così detti mediatizzati, di quei Principi, cioè sprovvisti di potestà territoriale.

Ed è noto che tra i vari attributi della sovranità, vi è il così detto "jus honorum", cioè "il diritto di premiare il merito e la virtù", diritto di conferire titoli di nobiltà, diritto che perciò compete a S.A.R. e I. il principe Marziano II Lavarello Obrenovic di Serbia e Bosnia in virtù della sovranità che gli deriva dall'essere egli il Capo di nome e d'arme della Casa Reale e Imperiale di Serbia e Bosnia.

Circa poi il vaniloquio del contraddittorio sterile, o peggio l'infame delazione anonima, la giurisprudenza ci offre numerosi chiarimenti attraverso giudicati definitivi della magistratura, datici in eredità da parte di studiosi, diligenti e onesti giudici, come il dott. Giorgio Laurenti e il dott. Mario di Nola, i quali in famose Sentenze passate in giudicato, asseriscono la piena legittimità dell'uso privato degli "Ordini Indipendenti", prevedendo nel persistere dell'opposizione, anche da parte dello Stato, con atti di diniego che generano ingiusti danni con violenza e sopruso perpetrati nei confronti degli aventi diritto, un'azione di rivalsa.

* * * *

L'iniquità di delatori prezzolati non potrà mai coprire la verità storica, ma può fare molto male all'uomo onesto. Poi comunque al fine la cattiveria dovrà rendere conto di se stessa presentandosi dinanzi a Dio.

Fons honorum
e
"Fons honorum" delegata.

Il Sovrano, anche se ha perduto il suo potere territoriale, all'interno degli Ordini dinastici che gli appartengono, esercita sempre un "autorità Sovrana" completa, sancita dai quattro diritti fondamentali: "Jus Imperi", "Jus gladii", "Jus Maiestatis" e "Jus honorum". Il Sovrano per esercitare o legittimare la propria autorità "non necessita" ne di riconoscimenti ne di autorizzazioni da parte di Stati anche di diversa natura, il suo potere "deriva da Dio", egli è "l'Unto del Signore", fonte degli Onori e della Nobiltà. Tuttavia il Casato Reale e Imperiale Lavarello Obrenovic di Serbia e Bosnia, il cui ultimo Capo carismatico fu S.A.R. e I. il principe Marziano II, ebbe riconoscimenti da parte di vari Re regnanti o pretendenti e della Nobiltà internazionale, ricordiamo: S.M. Hussein ibn Tallal Re di Giordania, Réamonn the O'Brien Principe Sovrano del Principato Irlandese di Thomond, S.A.I. il principe Pietro Amoroso d'Aragona e S.A.I. il principe Luigi Amaroso d'Aragona pretendenti al Trono dell'Impero Romano d'Oriente, S.M. Petros Palaiologos Re d'Armenia, S.A.I. Nicolas von Luxemburg-Lignytz, S.M. Cyrillo Romanov pretendente al Trono Imperiale di Russia, S.M. Maria Pia di Braganza Saxe Cobourg Gota pretendente al Trono del Portogallo, S.M.I. Daniel Pakradouni Arsakida pretendente al Trono Bacratide d'Armenia, S.M.I. Georges Soliman d'Osman-Medjid pretendente al Trono Imperiale di Turchia, S.A.R. Joseph Emmanuel Minardi d'Est-Baviera, S.A.I. Marie Antoine d'Asburgo Lorena d'Austria, S.A.R. Francesco di Borbon-Sévilla di Spagna, S.A.R. Louis di Bourbon di Francia, S.A.S. Franz-Joseph de Hohenlode-Schillingsfurst di Franconia, S.A.S. Sàndor Szèll Arpad d'Ungheria, S.A.R. Maria Cristina Blais di Braganza infanta di Portogallo, S.A.S. Boris Galitzine di Lituania, S.A.I. e R. Joseph d'Asburgo Lorena Arciduca d'Austria, S.A.R. Jacques Henri de Bourbon et Bourbon di Spagna, S.A.S. Silvia di Savoia Carignano Contessa di Villafranca-Soissons, S.A.S. il principe Mario Paciotti di Montefabbi, ecc...

S.M. Marziano II Lavarello Obrenovic, fu amato e rispettato, la nobiltà tutta gli rese sempre omaggio con grande deferenza. Il suo nobile animo però fu rattristato dalla mancanza di eredi; volle tuttavia tramandare una parte della "fonte dell'onore" del suo Casato Reale e Imperiale. Il 13 ottobre 1992, nel pieno delle sue prerogative Reali, Imperiali e Dinastiche aggiunte, con Decreto Reale, il "Cap. IX art. unico", che rappresenta: l'ultima Reale volontà, con la quale "ordina" a S.A.S. il marchese Luigi Maria Picco di Montenero e Pola di assumere l'incarico ereditario di: "**Lord Protettore Delegato con potestà vicarie Gran Magistrali**" del Sacro Ordine Militare Imperiale Nemantino Angelico Costantiniano di San Giorgio di Rito Orientale, tale Reale ed Imperiale volontà trova "giustificazione" presso di noi, a causa di una necessità che scaturisce dal grande desiderio di perpetrare la storia, di almeno una parte delle Istituzioni del suo glorioso Casato. Certo lo fece con animo amareggiato e affranto, provato dal destino della vita, a cui nemmeno i grandi si possono sottrarre. Egli di animo buono, di indole pacifica e remissiva, pronto al perdono e alla giustificazione delle debolezze umane, volle prevedere nella stesura del secondo comma dell'articolo unico dello Statuto, una "sanzione". Ci piace pensare che lo fece per uno spirito di sopravvivenza, una necessità che nel finire della sua vita divenne prepotentemente assillante e pressante, e nell'approssimarsi della conclusione "attanaglia l'idea che tutto sia stato vano".

Il fardello della "rappresentanza" è senza alcun dubbio gravoso, farebbe vacillare chiunque, ma esso rappresenta anche un debito d'Onore al quale non ci si può sottrarre, pena l'infamia.

Sentimenti di timore pervadono colui che li accetta, la consapevolezza di una grande responsabilità assunta con S.M. Marziano e ciò che egli rappresentò ingenera la convinzione di non potercela fare. Il compito è grande e gravoso, pieno di responsabilità e di pericoli.

Dobbiamo essere di sprone e di incoraggiamento al Vicario designato dall'ultima volontà di S.M. Marziano, nostro compianto, affinché non vacilli. Dobbiamo rendere onore alla volontà del suo ultimo desiderio.

Dobbiamo altresì essere vicini al Vicario designato, ultima espressione visiva dell'Autorità di S.M. Marziano II, e, per la fedeltà che ci legò a lui dobbiamo essergli di sprone e di incoraggiamento affinché la forza dei Cavalieri sia la sua forza.

Molti sono i nemici esterni, non ci possiamo permettere defezioni. Ricordiamo il motto dello Stemma Reale: le quattro "C" cirilliche d'argento addossate fra loro che in lingua Serba si pronunciano con suon di "s": "Camo Crba Cloga Cpasala", cioè: "Solo una Serbia unita può salvarsi": solo nell'unità avremo speranza nel futuro.

Cancelliamo i rancori, le vuote e sterili critiche, ed insieme prepariamoci con onore ad affrontare le prove che ci attendono.

E' inconfutabile ed indubitabile che S.A.S. il Gran Duca di Arcadia, marchese Luigi Maria Picco di Montenero e Pola eserciti legittimamente per volontà Reale, Imperiale e Cesariense di S.M. Marziano II una "Sovranità liberamente espressa" ed "irrevocabilmente decretata" con qualità perpetua ed indelebile che si perpetra nella sua discendenza all'infinito. La Famiglia Reale e Imperiale Lavarello Obrenovic non ha rinunciato alla sua "fons honorum", il fatto è indiscutibile ed inequivocabile; essa deterrà "sempre" il Gran Magistero dell'Ordine; tuttavia la "Vicarietà ereditaria" concessa per Decreto Reale rappresenta una misura eccezionale, alla quale alcuni Sovrani ricorrono in "momenti e situazioni eccezionali", vuoi per premiare i loro fedelissimi, i quali sono legati da un giuramento d'Onore filiale che mai rinnegheranno, vuoi per tramandare le glorie di un passato il quale tramandi il luminoso esempio di chi visse a chi vive, nella ritrovata fratellanza cementata e custodita nel segno della Croce di Cristo.

Quando la "Storia insegna, il presente tace nella speranza di una vivificante rinascita, che attraverso una sublime catarsi crei un Uomo migliore".

Al Confratello Luigi Maria spetta il fardello più pesante, a noi la missione di sostenerlo.



principe dr. don Mario Paciotto di Montefabbri
Perito in Scienze Araldiche, Nobiliari e Cavalleresche

00048 Nettuno (Roma) I.
Via Terminillo, 15

Tel./Fax 069804976
Cell. 03483938128

